

# **“II CCNL-FP 2024-2027”**

## ***Il livello nazionale ed i livelli regionali***

### ***Appunti***

(31 luglio 2025)

## **1. IL LIVELLO NAZIONALE**

### ***1.1. Il contratto scaduto nel 2013***

L'ultimo **CCNL per la Formazione Professionale** era del **1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013**.

Le trattative per il rinnovo del Contratto per la Formazione Professionale si sono avviate nel 2019.

Il rinnovo del Contratto ha impiegato un tempo molto lungo e travagliato.

### ***1.2. La trattativa per il rinnovo del CCNL-FP: dal 2019 al 2024. Un “confronto lungo e travagliato”***

Il calendario degli incontri e i documenti prodotti sotto riportati aiutano a spiegare la “lunghezza” e la “complessità” della trattativa.

Va precisato che la trattativa è stata condizionata soprattutto da due fattori.

- il lungo periodo della vigenza del Contratto (2013 – 2019) con le retribuzioni ferme;
- gli effetti del periodo pandemico sul costo della vita.

### ***1.3. Calendario degli incontri e i principali documenti prodotti***

In questa nota ci si limita a richiamare l'aspetto cronologico della durata del confronto rimandando al **sito della Fondazione CNOS-FAP ETS I.S.** ([www.cnos-fap.it/Newsletter](http://www.cnos-fap.it/Newsletter) alla sezione il CCNL-FP – novembre 2023) per la reperibilità dei documenti qui elencati, se di interesse.

#### **Anno 2019: Avvio delle trattative**

- **06.03.2019:** il 6 marzo 2019, le OO.SS. hanno inviato ai Presidenti di FORMA (Paola Vacchina) e di CENFOP (Aldo Armenti) una [lettera](#) avente per oggetto “*Rinnovo CCNL Formazione Professionale 2011 – 2013 – linee contrattuali unitarie*” e un [documento](#) datato 28.02.2019 dal titolo: “*FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFISAL PER IL RINNOVO DEL CCNL PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*”.
- **14.05.2019:** FORMA e CENFOP inviano alle OO.SS. il [documento di risposta](#).
- **27.05.2019:** le OO.SS., con [lettera](#) del 27.05.2019 avente per oggetto: “*Reitera richiesta ripresa tavolo negoziale rinnovo CCNL formazione professionale*”, chiedono a FORMA e CENFOP di proporre una data per il primo incontro. FORMA e CENFOP concordano il 18 giugno 2019.
- **18.06.2019:** FORMA, CENFOP e le OO.SS. si incontrano e convengono sugli aspetti da trattare, riassunti nel [verbale](#) redatto congiuntamente.
- **09.12.2019:** FORMA, CENFOP e le OO.SS. si incontrano a Roma per continuare nel confronto e definire gli obiettivi da raggiungere. Il verbale [comunicato congiunto](#) riassume il contenuto dell'incontro.

#### **Anno 2020: Continua la trattativa**

- **26.03.2020:** Enti di FP (FORMA e CENFOP) e OO.SS. (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS CONFISAL) hanno sottoscritto una “[Dichiarazione congiunta](#)” che è stata inviata successivamente al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dott. **Stefano Bonaccini** e alla dott.ssa **Cristina Grieco**, Presidente della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.  
Si allega la [lettera congiunta](#) indirizzata a Bonaccini e Grieco (01.04.2020).

- **21.09.2020:** Le OO.SS. scrivono a FORMA e CENFOP una [lettera](#) con oggetto: "Richiesta ripresa del negoziato per il rinnovo del CCNL-FP 211 / 2013" indicando anche argomenti da trattare.
  - **12.10.2020:** FORMA e CENFOP con [lettera](#) del 12 ottobre 2020 rispondono alla lettera del 21.09.2020 dichiarando che sono disponibili alla ripresa della trattativa "a emergenza terminata o perlomeno affievolita" e, nel frattempo, portare avanti altre tematiche.
  - **15.10.2020:** Le [OO.SS.](#) scrivono a FORMA e CENFOP: "Riscontro vs nota del 12 ottobre 2020: proclamazione stato di agitazione". La presa di posizione nasce a seguito di una risposta non convincente da parte di FORMA e CENFOP del 12 ottobre 2020.
  - **19.11.2020:** In data 19 novembre 2020, le parti si sono trovate con l'intento di riprendere le trattative sospese a marzo anche a seguito dell'emergenza sanitaria e con l'intenzione di definire una scaletta delle priorità da affrontare. Nell'incontro le parti hanno convenuto di riprendere il confronto con le Regioni riguardo ai gravi e perlopiù irrisolti problemi della Formazione Professionale e delle politiche attive del lavoro. In un clima cordiale, chiariti i reciproci fraintendimenti, hanno convenuto inoltre di riprendere il negoziato, fissando come data per un successivo incontro il 9/12/2020. Le Organizzazioni Sindacali, valutato ciò, hanno deciso di sospendere lo stato di agitazione. Si allega il [comunicato congiunto](#).
  - **09.12.2020:** Al termine dell'incontro le parti hanno condiviso due documenti: la richiesta di incontro con il Presidente della Conferenza e l'Assessore preposto alla FP. Il Presidente ha incaricato l'Assessore preposto di incontrare le parti (Enti Datoriali e Sindacali). Si allegano la [domanda di incontro](#), la [risposta del Presidente](#) e il [comunicato congiunto](#) delle parti datoriali e sindacali.
  - **21.12.2020:** Il 21, dopo una richiesta di incontro, sono ricevuti dal Ministro del lavoro on. Catalfo. In allegato gli [argomenti](#) trattati.
  - **23.12.2020:** FORMA/CENFOP e le OO.SS. incontrano i membri della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e illustrano alla Coordinatrice, ass.re Alessandra Nardini, le principali istanze connesse alla leFP.
- Anno 2021: Continua la trattativa**
- **11.01.2021:** Incontro FORMA/CENFOP e OO.SS. sul CCNL-FP che ha messo a punto l'organizzazione dei gruppi di lavoro.
  - **19.01.2021:** La IX Commissione risponde agli Enti FORMA/CENFOP e OO.SS. Si allega il testo della [risposta](#).
  - **08.05.2021:** FORMA e CENFOP inviano alle OO.SS. una proposta di "Protocollo di intesa per il rinnovo del CCNL della Formazione Professionale". Si allega il [testo](#).
  - **04.06.2021:** Le OO.SS. rispondono con il [documento](#) "Protocollo di intesa per il rinnovo del CCNL della Formazione Professionale. Proposta aggiornata da OO.SS."
  - **16.09.2021:** Le parti datoriali e le parti sindacali firmano il [protocollo di intesa](#) per il rinnovo del CCNL della formazione Professionale
  - **02.12.2021:** FORMA e CENFOP inviano una [lettera](#) alle OO.SS. per la ripresa della trattativa per il rinnovo del CCNL 2011-2013
- Anno 2022: Continua la trattativa**
- **03.01.2022:** FORMA e CENFOP e OO.SS. condividono e si accordano sui [temi](#) da affrontare nella trattativa (obiettivi generali da raggiungere). Il [verbale](#) dell'incontro riassume i temi affrontati e la data della nuova convocazione.
  - **25.01.2022:** Si affronta la composizione della Delegazione ristretta. Il [verbale](#) riporta gli argomenti affrontati (confronto sull'articolato del Titolo V e relativi allegati; la data della nuova convocazione).
  - **09.02.2022:** Gli argomenti all'OdG: Titolo V e relativi allegati.
  - Incontri ulteriori si sono svolti il **23 febbraio** con le OO.SS. confederali e il **25 febbraio 2022** sui medesimi temi.
  - **30.03.2022:** Nel mese di marzo Enti di FORMA e CENFOP e OO.SS. hanno messo a punto un documento che inoltreranno alle Istituzioni nazionali e regionali con l'intento di approfondire gli aspetti positivi da rinforzare e le criticità da superare attinenti al sistema leFP.  
Si allegano la [Lettera](#) congiunta e la [Nota](#) allegata.
- Nei mesi di aprile e maggio Enti e OO.SS. affrontano gli allegati 11, 12 e 13 del vigente CCNL-FP.
- **24.05.2022:** Il [verbale](#) del 24 maggio 2022 relaziona sui lavori in svolgimento e sugli incontri successivi.
  - **07.07.2022:** Il [verbale](#) del giorno 7 luglio 2022 relaziona sui lavori in svolgimento e sugli incontri successivi.

- **28.07.2022:** Le OO.SS. rispondono alla proposta di FORMA / CENFOP: [Riscontro alla vostra proposta di adeguamento del trattamento economico](#) presentata in data 7 luglio u.s.
- **01 09 2022:** FORMA e CENFOP rilanciano una proposta per proseguire nella trattativa: [Riscontro nota sindacati 28 luglio 2022](#).
- **14.09.2022:** [FORMA e CENFOP](#) scrivono ai coordinatori regionali: Claudio Di Berardino e Alessandra Nardini: Richiesta di incontro urgente per emergenza costi Energia. Gli Assessori [Di Berardino e Nardini](#) rispondono alla domanda il 17 ottobre 2022: Riscontro in seguito all'incontro dei Coordinatori delle Commissioni X e XI della Conferenza delle Regioni e Province autonome e le Associazioni FORMA e CENFOP.
- **29.09.2022:** [CGIL-CISL-UIL](#) confederali e di categoria chiedono un incontro al Presidente della Conferenza delle Regioni.

Il 5 ottobre 2022 il [Presidente della Conferenza delle Regioni](#) risponde con lettera.

#### Anno 2023: Continua la trattativa

- **16.01.2023:** Forma / Cenfop e le OO.SS. alle ore 10.00 si incontrano presso la sede di FORMA per la ripresa delle trattative. Si allega il [verbale](#) dell'incontro.
- **06.02.2023:** Forma / Cenfop e le OO.SS. si incontrano alle 11.00 presso la sede di FORMA.

#### ➤ **27.02.2023: Firma dell'["ACCORDO PONTE"](#) e testo del [CCNL-FP aggiornato al 2023](#).**

##### **Le ragioni di un "Accordo ponte" nell'anno 2023**

Dalla Premessa (p. 1 del testo del Contratto Ponte):

"... è apparso evidente alle parti che la trattativa sia ancora pesantemente rallentata dal permanere degli effetti delle crisi (pandemica, energetica, inflattiva<sup>9</sup> e dalle mancate risposte attese delle Istituzioni nazionali e regionali circa i parametri di finanziamento delle attività formative e il riconoscimento del CCNL-FP, firmato dalle parti sindacali maggiormente rappresentative, quale contratto di riferimento per l'accreditamento.

Per questi motivi le parti datoriali e sindacali hanno valutato necessario **un intervento ponte per l'anno 2023 con il duplice fine di intervenire sul testo contrattuale** per anticipare, rispetto alla sua futura rielaborazione, l'aggiornamento del contratto 2011 – 2013, tutt'ora in vigore, alla normativa vigente, **e corrispondendo ai lavoratori una cifra parti a 400 euro** da erogare come welfare aziendale e/o da versare su fondi pensionistici.

A seguito del presente accordo le parti proseguono il confronto sul rinnovo del contratto rivedendo la normazioOne dell'organizzazione del lavoro alla luce dei compiti che le Regioni affidano al sistema della formazione professionale e intervenendo sui salari, fermi da dieci anni, e sulle modalità organizzative. Inoltre, nell'incontro del 16 gennaio le parti hanno assunto l'impegno di prendere in esame in sede di rinnovo contrattuale l'introduzione della sanità integrativa".

L'Accordo ponte ha dato vita alla **stampa del CCNL-FP 2013. Aggiornamento normativo**.

- **20.04.2023:** Le parti datoriali e sindacali si incontrano per la ripresa della trattativa. Si allega il [verbale](#) dell'incontro.
- **25.05.2023:** Le Organizzazioni datoriali e le OO.SS. si incontrano per proseguire nella trattativa. FORMA e CENFOP portano all'attenzione delle OO.SS. alcune proposte sia riguardanti gli aspetti economici (i livelli tabellari) che quelli organizzativi (orario di lavoro, profili, ecc.). Si allega il [comunicato](#) delle OO.SS. (29 maggio 2023)
- **06.06.2023:** L'incontro è stato finalizzato a mettere a fuoco le tematiche annunciate nell'incontro precedente.  
A seguito dell'incontro, il 7 giugno 2023 le OO.SS. scrivono una [lettera](#) alle delegazioni trattanti FORMA e CENFOP e diffondono un [comunicato](#) unitario.
- **26.06.2023:** Nell'incontro del 26 giugno la parte datoriale ha illustrato alle OO.SS.: a) la situazione della leFP nelle Regioni attraverso l'illustrazione di un [dossier](#) elaborato allo scopo "*La leFP e il programma GOL nelle Regioni. Monitoraggio CNOS-FAP (26.06.2023)*"; b) la proposta di FORMA sulla [sperimentazione Campus](#) avanzata dal MIM (15 06 2023); c) la [Nota per audizione](#) con Commissioni Congiunte X e XI (15

giugno 2023); d) la [proposta](#) sul case manager da inserire nell'area funzionale 5. Servizi al lavoro. Ai documenti è seguita la discussione sui temi proposti.

- La [FLC CGIL](#) ha comunicato, attraverso un "Resoconto del tavolo per il rinnovo contrattuale FP" una nota di commento.
- **28.06.2023:** Il 28 giugno 2023 è stato firmato un [documento](#) tra le parti: Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, le OO.SS. regionali di categoria e confederali e AEF Lombardia. Si segnala il documento per i riflessi positivi che porta alla trattativa nazionale.
- **18.07.2023:** La parte datoriale illustra, attraverso una proposta organica, le ipotesi economiche ed organizzative da introdurre nel CCNL-FP: la durata del CCNL-FP; gli aspetti economici (aumenti tabellari, il sistema incentivante o premio di produzione, la sanità integrativa), gli aspetti organizzativi (orario di lavoro, la malattia, la figura del case manager), la clausola sulle regioni in difficoltà. Le parti decidono di aggiornarsi il 15 settembre 2023 alle ore 10.30 presso la sede di FORMA.
- **15.09.2023 - 20.10.2023 - 14.11.2023 - 05.12.2023:** Le parti datoriale e sindacale si confrontano sui punti concordati relativi al rinnovo del CCNL-FP: aspetti organizzativi e aspetti economici. Si allega la [lettera della FLC CGIL](#) indirizzata al Presidente del Consiglio, Al Ministro dell'Istruzione e del Merito (MIM), al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

#### **1.4. I contenuti del CCNL-FP 2024 – 2027**

**Il 1° marzo 2024** le parti datoriali e sindacali **firmano il CCNL-FP 2024 – 2027.**

In sequenza, ecco le date che hanno portato alla firma del Contratto ed ai relativi contenuti:

- il **5 dicembre 2023** le parti datoriali e sindacali hanno **siglato** il CCNL-FP 2024 – 2027;
- il **1° marzo 2024** è stato **firmato** il CCNL-FP 2024 – 2027.
- il **13 giugno 2024** le parti datoriali e sindacali hanno **integrato** il CCNL-FP firmando l'Accordo sulla sanità integrativa (Allegato 14).
- il **1° luglio 2024** le parti datoriali e sindacali hanno **firmato** gli Allegati 12 (Apprendistato professionalizzante o Contratto di mestiere) e 13 (Accordo per la regolazione dell'apprendistato di primo e terzo livello).

#### **1.5. Il CCNL-FP 2024 – 2027 visto dalle OO.SS.**

**Il 1° marzo 2024** le parti datoriali e sindacali hanno firmato il CCNL-FP 2024 – 2027 (1.1.2024-31.12.2027).

È utile leggere come le Organizzazioni Sindacali hanno salutato la firma.

##### **CISL SCUOLA – Comunicato del 04.03.2024**

**Sottoscritto definitivamente il CCNL 2024-2027 della Formazione Professionale. Per la CISL Scuola è un contratto ad alta valenza politica**

Si è concluso positivamente, con la sottoscrizione da parte di tutte le principali sigle sindacali (CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal), il rinnovo del CCNL 2024-2027 della Formazione Professionale la cui ipotesi era stata siglata il 5 dicembre scorso. La firma definitiva è stata posta venerdì 1° marzo 2024 presso gli uffici di Forma in via Bargoni, a Roma.

Il rinnovo del CCNL è un atto di innegabile valenza politica. Non soltanto perché colma il vuoto determinato dal mancato rinnovo protrattosi per un decennio, a partire dal 2013: soprattutto perché tenta di districare il nodo della convergenza sullo stesso piano del sistema dell'istruzione professionale nazionale e dei 20 sistemi regionali di leFP tra loro inconciliabili, per caratteristiche organizzative, risorse e programmazione degli interventi.

Il mancato rinnovo del CCNL nel periodo 2013-2023 è una tra le conseguenze più nefaste di una sorta di "autonomia differenziata" ante litteram, nella quale ogni Regione si è mossa nell'ambito di una sostanziale deregulation.

Il “campo di applicazione” del nuovo CCNL richiama e include gli enti di qualunque natura giuridica, anche riuniti in consorzi, fondazioni, reti e poli, operanti nel campo della formazione professionale degli occupati e degli inoccupati, della formazione continua, dell’Istruzione Tecnica Superiore, dell’istruzione e Formazione Tecnica Superiore, dalla Istruzione e Formazione Professionale ordinamentale, dei servizi al lavoro, dell’educazione degli adulti, della formazione per le arti e i mestieri e delle attività connesse alle politiche attive per il lavoro.

Muovendosi in chiave di comparto inclusivo, il CCNL per la Formazione Professionale ha rivendicato, oltre alla unicità del sistema formativo, il diritto di partecipare su un piano paritario alla costituzione della Filiera formativa tecnologico-professionale già avviata sperimentalmente in attesa che si concluda l’iter del relativo disegno di legge.

È molto esplicito, nel CCNL, il richiamo all’unicità del sistema di Formazione Professionale, quale approdo finale e obiettivo prioritario del rinnovo, per non dire la sua stessa ragione d’essere: “i contenuti del presente contratto – stabilisce infatti l’art. 19 – sono definiti con l’obiettivo di realizzare il contratto unico della formazione professionale vincolante per tutti gli Enti impegnati nella gestione di attività previste dal decreto per l’accreditamento delle istituzioni formative”.

Il disconoscimento del valore politico del nuovo CCNL, con la sua disapplicazione, o il non includerlo, da parte delle amministrazioni regionali, tra i requisiti fondamentali ed irrinunciabili per l’ottenimento dell’accreditamento, significherebbe escludere colpevolmente i lavoratori anche dal beneficio della previdenza integrativa, strumento prospettico di salvaguardia reddituale di primaria importanza. Significherebbe, inoltre, privare le persone dello strumento della sanità integrativa. Consentire il ricorso a qualsiasi CCNL per la gestione del personale impegnato nelle attività di formazione professionale significherebbe, in buona sostanza, danneggiare materialmente i dipendenti e favorire la permanenza di un sistema formativo di bassa qualità, poco efficace e ben distante dagli obiettivi che la stessa riforma in discussione alla Camera indica come irrinunciabili.

#### **FLC CGIL – Comunicato del 01.03.2024**

##### ***Firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale***

***Il testo, discusso in un ciclo di assemblee, è stato firmato a distanza di dieci anni dalla scadenza del precedente.***

Formazione professionale: conclusa la trattativa per il rinnovo del CCNL, la FLC CGIL avvia il confronto negli organismi e la consultazione statutaria.

È stato firmato oggi, 1° marzo 2024, il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale, con vigenza 2024 - 2027, a distanza di dieci anni dalla scadenza del precedente.

Il testo è stato discusso in un ciclo di assemblee tenutesi nelle ultime settimane nelle quali, pur non nascondendo le criticità derivanti dalla complessità dei diversi sistemi regionali e dall’evoluzione organizzativa del settore, i lavoratori - iscritti e non iscritti - hanno dato ampio mandato alla FLC CGIL alla sottoscrizione.

Il contratto, firmato da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal con le organizzazioni di parte datoriale FORMA e CENFOP, si articola su un quadriennio economico e due bienni economici, e produce un aumento a regime pari al 5% del salario tabellare sul primo biennio; l’introduzione del welfare sanitario a carico del datore di lavoro.

Il contratto prevede inoltre esplicitamente l’apertura delle contrattazioni regionali, con la disponibilità di mille euro una tantum le cui modalità sono da negoziare e, successivamente, quelle di ente, alle quali è affidata la gestione di ulteriori istituti economici e normativi.

#### **UIL SCUOLA RUA – Comunicato del 01 03 2024**

##### ***FORMAZIONE PROFESSIONALE, FIRMATO IL CONTRATTO 2024-27 DOPO DIECI ANNI DI ATTESA. Formazione professionale Notizie***

Il Segretario D’Aprile commenta: “*Portata a termine una delle rivendicazioni del nostro Congresso. Questa è la testimonianza che, quando i contratti sono migliorativi rispetto ai precedenti, si sottoscrivono. Un percorso lungo, complicato e gravoso ma responsabile, anche considerando le difficili, ed in alcuni casi insostenibili, situazioni in cui versa la formazione professionale*”.

*Dopo una trattativa lunga è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il periodo 2024-27 nel settore della Formazione Professionale. Un passo importante che ha richiesto dieci anni di attesa, come sottolineato dal Segretario generale Uil Scuola Rua, D’Aprile*”.

*Il nuovo CCNL mira a potenziare la contrattazione di secondo livello – spiega il Segretario generale della Uil Scuola Rua nel dettaglio – Sono state aggiornate norme ferme da oltre 15 anni e tenendo conto delle evoluzioni politiche e legislative. La contrattazione regionale sarà supportata da un fondo incentivi e da una somma una tantum destinata al welfare contrattuale.*

Il CCNL è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Uil Scuola Rua, Flc Cgil, Cisl Scuola e Snals Confsal, insieme alle Associazioni degli Enti FORMA e CENFOP.

#### **SNALS CONFSAL – Comunicato del 1° marzo 2024**

**Formazione Professionale: sottoscritto definitivamente il nuovo CCNL. CCNL per la Formazione Professionale 2024/2027 che regola i rapporti di lavoro nelle diverse filiere formative presenti nel nostro Paese (leFP, Formazione continua, permanente ecc.).**

Nella mattinata dell'1° marzo 2024, dopo undici anni di confronto contrattuale, le delegazioni nazionali di SNALS-CONFSAL, FEDERAZIONE UIL-SCUOLA-RUA, FLC-CGIL e Cisl-SCUOLA hanno definitivamente firmato con le delegazioni datoriali FORMA e CENFOP il "CCNL per la Formazione Professionale 2024/2027" che avrà il compito di regolare i rapporti di lavoro nelle diverse filiere formative presenti nel nostro Paese (leFP, Formazione continua, permanente ecc.). Anche questo CCNL verrà registrato nell'Archivio nazionale dei contratti di lavoro pubblici e privati gestito dal CNEL.

Il lungo periodo di vacanza contrattuale sofferto dai lavoratori del comparto per ben undici anni ribadisce ancora una volta che, in periodi di incertezza generale come quelli attuali, i contratti collettivi nazionali di lavoro rappresentano l'unico ed irrinunciabile baluardo esistente per la difesa del Lavoro e dei lavoratori.

Questo nuovo CCNL vede aggiornate tutte le normative rimaste ferme al 2011, la sua vigenza è adesso quadriennale e prevede che la parte salariale sia composta da due bienni economici separati, il primo (2024/2025) erogherà, per il livello di riferimento che è il quinto, un aumento salariale lordo di € 60 + € 40 (incremento 5%) mentre il secondo (2026/2027) sarà definito dalle Parti contrattuali a settembre 2025.

Attraverso il potenziamento della contrattazione di secondo livello è prevista l'erogazione "una tantum", a tutti i lavoratori, di un contributo massimo di € 1000, da corrispondere come welfare aziendale o da versare sui fondi pensionistici.

Per ogni dipendente, ad esclusivo carico delle aziende formative, è prevista la contribuzione di € 7 mensili, per 12 mensilità annue, per favorire l'adesione dei lavoratori ad un fondo per l'Assistenza Sanitaria Integrativa.

Definitivamente conclusa e soppressa la stagione della RPA (Retribuzione Progressiva di Accesso).

Conservate inalterate tutte le tutele per la malattia dei lavoratori.

L'orario di lavoro del personale docente ha subito delle rivisitazioni che consentiranno agli enti di formazione di poter impiegare tale personale in filiere formative più diversificate.

Riteniamo che il CCNL appena firmato, pur non convincendoci completamente sotto molti aspetti, costituisca, in tempi difficili per tutti, un necessario ed estremo contributo per la sopravvivenza ed il rilancio di un settore nazionale in profonda crisi, un settore formativo ed educativo che un tempo è stato strategico per il nostro Paese ma che oggi deve sopravvivere ai tanti eventi contrari che stanno caratterizzando il complicato momento storico che stiamo vivendo. Il clima politico nazionale, da decenni, è palesemente ostile alla Formazione Professionale che, da troppi anni inascoltata, lamenta l'urgenza di adeguati interventi legislativi e finanziari. Tra le tante avversità in essere non possiamo poi ignorare l'imminente avvento della legge sull'autonomia differenziata per le Regioni che, sicuramente, cambierà in peggio, il volto e l'anima della nostra Nazione.

#### **1.6. Il CCNL-FP 2024 – 2027 visto dagli Enti di FP**

Le ragioni di incertezza evidenziate nell'anno 2023 erano presenti, nella loro interezza, anche nel 2024.

Un sondaggio effettuato nel mese di luglio 2023 da parte degli Enti datoriali aveva permesso di focalizzare le **questioni essenziali possibili** da portare al tavolo per concludere la trattativa.

Erano, in particolare:

- la **durata** del CCNL-FP: triennale o in due bienni?

- gli **aspetti organizzativi** del CCNL-FP: l'orario di lavoro, eventuali nuove figure professionali, il superamento dello stallo delle contrattazioni regionali;
- gli **aspetti economici**: il sistema incentivante o premio di produzione, la % di aumento del costo contrattuale da spalmare nel periodo contrattuale, l'introduzione della sanità integrativa;
- **il problema** della IeFP nelle Regioni in stato di crisi.

Il CCNL-FP 2024 – 2027 ha cercato di rispondere soprattutto alle questioni elencate. Altre questioni, pur sollecitate e necessarie (revisione dei profili, in particolare, ma non solo) sono state rimandate.

È stato chiesto al **prof. Emmanuele Massagli**, ricercatore Università LUMSA Roma, di fare una prima valutazione del nuovo testo (L'articolo è stato pubblicato in Rassegna CNOS 2/2024).

#### **Premessa**

Il 1° marzo 2024 è stato definitivamente sottoscritto da Forma, Cenfop, Cisl Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola e SNALS Confsal il rinnovo del CCNL 2024-2027 della Formazione Professionale, la cui ipotesi era stata siglata il 5 dicembre 2023. Dopo oltre dieci anni (il riferimento precedente è addirittura al CCNL 2011-2013!), un settore così strategico come quello della c.d. VET (Vocational Education and Training) dispone finalmente di una regolazione non più figlia della crisi economica del 2008, concepita prima della legge Fornero, del Jobs Act, del decreto Dignità, della crisi pandemica e della spirale inflazionistica. Nonostante alcuni aggiustamenti al margine operati negli anni, il previgente contratto non conteneva disposizioni coerenti con la recente normativa in materia di contratto a termine, apprendistato, contratti di lavoro agile, collaborazioni coordinate e continuative, welfare aziendale.

La lunga (ed eccessiva) attesa del rinnovo ha scaricato sul tavolo negoziale due aspettative apparentemente di segno opposto, ma conseguenti tra loro.

#### **Il recupero del salario perduto**

La prima speranza, di matrice sindacale, concerneva il recupero pieno degli incrementi salariali non ricevuti negli anni. In effetti, nello stesso arco di tempo nel quale le associazioni di questo settore si sono confrontate, in ambiti affini i lavoratori hanno goduto di due (talvolta addirittura tre) rinnovi contrattuali.

Il contratto definitivo consegue parzialmente questo obiettivo. Nell'arco della vigenza quadriennale, sono previsti due bienni economici separati: nel primo (2024/2025) sarà erogato per il livello di riferimento (il quinto) un aumento salariale lordo di 100 euro, che corrisponde a un aumento a regime pari al 5% del salario tabellare; l'importo da riconoscersi nel secondo biennio (2026/2027) sarà da definire tra le parti entro settembre 2025. A questi aumenti "strutturali" è da associarsi l'erogazione una tantum di un contributo massimo di 1.000 euro, da corrispondere come welfare aziendale o versamento sui fondi pensionistici, secondo quanto sarà definito dalla contrattazione di secondo livello (per la prima volta così responsabilizzata). Da ultimo, per ogni dipendente, ad esclusivo carico dei datori di lavoro, è prevista la contribuzione di 7 euro mensili, per 12 mensilità annue (84 euro), per favorire l'adesione dei lavoratori ad un fondo per l'Assistenza Sanitaria Integrativa. Abrogato, infine, l'istituto della RPA (Retribuzione Progressiva di Accesso).

In un periodo di recupero dell'alta inflazione registrata nel 2022 e 2023, nel quale molti contratti sono stati rinnovati (sospinti non poco dal timore di una regolazione legislativa dei minimi salariali), anche in settori caratterizzati da complessità economica (andamento del mercato) e politica (distanza tra le parti e attenzione mediatica) ben più marcata della formazione professionale, questo non può definirsi un accordo "ricco". Sono ben lontane non tanto le cifre del settore bancario (435 euro!) e dell'industria alimentare (280 euro), ma anche quelle di settori a minore valore aggiunto come commercio (240 euro), studi professionali (215 euro), acconciatura ed estetica (183 euro). Se si dovesse utilizzare il parametro dell'aumento sui minimi tabellari per misurare lo stato di salute del settore, la formazione professionale dovrebbe essere associata alla cooperazione sociale (incremento di 120 euro nell'ultimo accordo di rinnovo) o addirittura alla celebre (in senso negativo, perché diventata esempio di relazioni industriali tumultuose e poco disponibili al dialogo) vigilanza privata (140 euro).

Si tratterebbe di un ragionamento decisamente deficitario: il valore aggiunto sociale e culturale della formazione professionale è ben più rilevante di quello di molti altri settori. Come accade nel mondo della scuola, però, ove gli stipendi ricevuti dai docenti non sono paragonabili a quelli riconosciuti nelle imprese private (ancor meno lo è il trattamento di welfare aziendale, praticamente assente in tutte le pubbliche amministrazioni), così anche la formazione professionale non è riconosciuta economicamente in proporzione ai suoi meriti per il futuro delle persone e del Paese intero. Indubbiamente la dipendenza dai trasferimenti pubblici operati dalle Regioni tende a trascinare verso il basso i conti economici degli enti, che, pur non avendo in larga parte scopo di lucro, faticano a generare i margini che garantiscono una sopravvivenza senza preoccupazioni. Questa è, in fondo, una delle principali motivazioni del ritardo nel rinnovo: la scarsità di risorse gestite dagli enti e quindi riconoscibili ai dipendenti amministrativi e ai docenti.

Gli stessi sindacati sono consci che la caratteristica “vocazionale” di questo canale di formazione è (purtroppo) duplice: attivatrice della scoperta dei talenti dei giovani e, quindi, della loro “vocazione professionale” (accezione europea); bisognosa di persone “vocate” a intraprendere un percorso gramo di soddisfazioni retributive, ma denso di valori e ideali (accezione quasi spirituale). Per questo, pur non censurando qualche malcontento, tutte le sigle hanno firmato unitariamente l’accordo di rinnovo, senza prorogare oltre una trattativa che avrebbe potuto impoverire tutti.

In definitiva: l’aspettativa economica ha trovato una risposta ancora parziale. Bisognerà attendere l’accordo per il secondo biennio per calcolare esattamente la portata monetaria dell’intero rinnovo, ma è difficile immaginare uno stravolgimento delle proporzioni dei valori, tanto più se non accompagnati da soluzioni coraggiose nel capitolo normativo.

#### **Un ricercato cambio di passo su metodi e contenuti**

La seconda aspettativa riguardava i contenuti del contratto, più che il suo valore. Nello specifico, gli enti formativi più strutturati si erano dichiarati pronti a ragionare su cifre di incremento superiori a quelle poi definite, in cambio di scelte coraggiose a riguardo del perimetro del CCNL, delle tipologie contrattuali e, addirittura, delle sigle sindacali da coinvolgersi nel tavolo.

I limiti del previgente contratto collettivo sono stati individuati dagli addetti ai lavori nella indefinitezza del settore merceologico regolato e nella forzata riconduzione delle soluzioni ad un altro ambito, quello della scuola, che solo apparentemente pare assimilabile per complessità e conformazione, ma la cui attrazione magnetica non è contrastabile da Forma e Cenfop (non vale lo stesso discorso per i sindacati, gli stessi che firmano il contratto con l’ARAN). Forti di queste considerazioni, alcuni enti tra i più solidi avevano provocatoriamente ipotizzato di invitare al tavolo dei “commensali” meno inclini a ragionare con la testa della scuola e più vicini alle logiche di impresa: i sindacati che si occupano di industria, artigianato, cooperazione sociale, commercio, ovvero i settori con i quali costantemente collabora la formazione professionale.

Per quanto concerne l’indefinitezza del perimetro di azione del contratto collettivo, FORMA e Cenfop erano ben consci, già dall’avvio del tavolo, che fosse necessario puntare più in alto, costruendo un sistema di regole utilizzabile non soltanto nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e della Formazione Tecnica Superiore (IFTS), ma anche negli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), negli enti di formazione continua, nei fondi interprofessionali, nel terzo settore che organizza percorsi formativi per soggetti svantaggiati e i disoccupati di lunga durata, nelle politiche attive. Per questo si era fantasticato, anche su questa rivista, di un “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della transizione tra formazione e lavoro”, indipendentemente da quando e attraverso quali canali formativi questa transizione avvenga.

#### **Quali risultati**

L’intento appena ricordato è stato effettivamente conseguito: è stato cambiato il campo di applicazione del nuovo CCNL che ora include gli enti di qualunque natura giuridica, anche riuniti in consorzi, fondazioni, reti e poli, operanti nel campo della formazione professionale degli occupati e degli inoccupati, della formazione continua, dell’Istruzione Tecnica Superiore, dell’istruzione e Formazione Tecnica Superiore, dalla Istruzione e Formazione Professionale ordinamentale, dei servizi al lavoro, dell’educazione degli adulti, della formazione per le arti e i mestieri e delle attività connesse alle politiche attive per il lavoro. Non solo: il CCNL per la Formazione Professionale ha rivendicato il diritto degli enti aderenti a FORMA e Cenfop di partecipare su un piano paritario alla costituzione delle nuovissime filiere formative tecnologico-professionali di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 240 e alla proposta di legge presentata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito recante

«Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (Atto Camera n. 1691) che renderà strutturale quanto sarà sperimentato nell'anno scolastico 2024/2025. L'obiettivo non sottaciuto dalle parti sottoscriventi è quello «di realizzare il contratto unico della formazione professionale vincolante per tutti gli Enti impegnati nella gestione di attività previste dal decreto per l'accreditamento delle istituzioni formative» (art. 19). Ipotesi suggestiva e lungimirante.

La ratio di questa dichiarazione è anche politica: i sottoscriventi chiedono alle amministrazioni regionali di includere l'applicazione del contratto tra i requisiti fondamentali ed irrinunciabili per l'ottenimento dell'accreditamento (e in effetti così è già in molte regioni, si vedano la legislazione piemontese o laziale, solo a titolo d'esempio). L'operazione non è pacifica giuridicamente, ma si comprende come strategia per disinnescare la competizione dei contratti collettivi meno rappresentativi, che potrebbero approfittare dell'incremento del costo di questo CCNL per acquisire nuovi spazi di applicazione, facendo dumping per il tramite del "sacrificio" dell'assistenza sanitaria integrativa e della previdenza complementare. Una regione potrebbe politicamente accettare il ricorso a CCNL minori per la gestione del personale impegnato nelle attività di formazione professionale, danneggiando materialmente chi opera per conto dell'amministrazione pubblica?

Meno fortuna ha ottenuto l'obiettivo di modifica degli interlocutori, che sono rimasti i sindacati della scuola. Forse anche per questo, piuttosto "di cacciavite" sono risultati gli interventi in materia di tempo determinato (semplice aggiustamento dei riferimenti legislativi), apprendistato (piuttosto stupefacente l'assenza, ancora, dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca che pure sarebbe strumento prezioso per coinvolgere ricercatori e dottorandi anche come docenti), somministrazione e collaborazioni coordinate e continuative (è stato ovviamente tolto ogni riferimento al contratto al progetto). Le associazioni datoriali hanno probabilmente preferito ottenere dai sindacati maggiori (e inediti) spazi di azione a livello di contrattazione territoriale e aziendale piuttosto che la modifica dei contratti individuali. I contratti regionali, fermi da 15 anni, dovranno ora essere aggiornati e armonizzati con il nuovo testo nazionale. Questa azione sarà facilitata dalla assegnazione alla contrattazione di secondo livello di una somma fino a 1.000 euro per lavoratore da destinare al welfare contrattuale, oltre che dalla disponibilità di un "fondo incentivi" non inferiore al 3% dell'imponibile previdenziale annuo. Dello stesso tenore quando concordato in materia di "bilateralità", argomento rimasto in sospenso gli anni precedenti.

#### Conclusione

La ridefinizione del perimetro è la novità più rilevante di questo accordo, di buon auspicio per il futuro. Sul fronte economico e normativo si è scelto di rinnovare invece di innovare, ma è stato comunque ragionevole firmare e girare pagine. La soluzione si dimostrerà sostenibile solo intendendo questo contratto come un atto di passaggio tra il vecchio mondo della formazione professionale e il futuro della VET, che ha certamente bisogno di regole più aggiornate ed elastiche per vincere la sfida della grande trasformazione del lavoro e della quarta rivoluzione industriale.

### 1.7. Il CCNL-FP 2024 – 2027: sua obbligatorietà/non obbligatorietà nelle Regioni

La Fondazione CNOS-FAP ETS Impresa Sociale ha realizzato, nel 2024, una ricerca su aspetti importanti del sistema formativo regionale ed ha pubblicato i risultati nel novembre del 2024 nel Dossier: IeFP e programma GOL nelle Regioni. Monitoraggio CNOS-FAP – anno 2024.

Si allega, in questa nota, la scheda relativa all'applicazione del CCNL-FP nelle Regioni e **la nota** di commento del dott. Eugenio Gotti, **relativa all'obbligatorietà/non obbligatorietà** dell'applicazione da parte delle Regioni (aggiornata a novembre 2024).

REGIONE	SÌ	NO	Altri contratti possibili
ABRUZZO	X	-	-
BASILICATA			
CALABRIA	X	-	-
CAMPANIA	-	X	-

REGIONE	SÌ	NO	Altri contratti possibili
EMILIA-ROMAGNA	X <sup>1</sup>	-	-
FRIULI-VENEZIA GIULIA	X	-	-
LAZIO	X	-	-
LIGURIA	X	-	-
LOMBARDIA	-	X	-
MARCHE	-	X	-
MOLISE	X	-	-
PIEMONTE	X	-	-
PUGLIA	X	-	-
SARDEGNA	X	-	Commercio, AGIDAE...
SICILIA	X	-	CO.CO.CO. – Prestazione professionale
TOSCANA	X	-	-
UMBRIA	X Per le sole competenze di base	-	-
VALLE D'AOSTA	X Solo per accreditamento IeFP	-	-
VENETO	X	-	-
P.A. BOLZANO	-	-	-
P.A. TRENTO	-	X <sup>2</sup>	-

#### NOTE ALLA SCHEDA

La maggior parte delle Regioni prevede per la IeFP l'obbligo di applicare il CCNL della formazione professionale. Tuttavia, la obbligatorietà per la IeFP si è persa nel tempo ed oggi appare controversa, come mostra la tabella.

#### Vale forse la pena richiamare i diversi passaggi della normativa.

L'obbligo fu introdotto dall'**articolo 2 del DM 29 novembre 2007** del Ministero dell'istruzione, in occasione dell'introduzione dell'obbligo di istruzione e con la possibilità per la IeFP di assolvere tale nuovo obbligo, anche se allora limitatamente alla fase di prima attuazione. Quel decreto introduceva diversi criteri generali che le Regioni avrebbero dovuto applicare ai propri sistemi di accreditamento per gli enti erogatori della IeFP, tra cui proprio l'applicazione del CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di IeFP.

Il DM prevedeva una vigenza nella prima fase dell'obbligo di istruzione, per gli anni 2007/2008 e 2008/2009.

Successivamente, l'**Intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008** su standard minimi di accreditamento allegava lo stesso DM quali criteri per la IeFP. L'**Accordo 29 aprile 2010** per la messa a regime del primo anno del sistema IeFP richiama i LEP del sistema IeFP. Per quelli relativi alle strutture di cui all'articolo 21 del d.lgs. 226/2005, esso recita: *"Si assume come riferimento in via transitoria quanto previsto dall'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte integrante"*.

Il successivo accordo del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP non richiama più espressamente i criteri relativi alle strutture. Ciò **rende al momento sfumato il vincolo dell'obbligo di applicazione del CCNL formazione professionale per la IeFP**.

<sup>1</sup> Nella delibera dell'accreditamento è però previsto che "Gli Organismi in accreditamento che non applicano il CCNL della formazione professionale devono presentare accordi di riallineamento regionali, territoriali o aziendali, con particolare riguardo, alle soglie minime di retribuzione, previsti nel suddetto".

<sup>2</sup> È possibile l'adesione al CCNL, ma non obbligatoria. Obbligatoria è almeno l'adesione al Contratto di Lavoro Collettivo Provinciale.

## 2. IL LIVELLO REGIONALE

Come accennato sopra, uno dei problemi che le parti hanno affrontato a livello nazionale è stato quello di "mettere ordine" nelle contrattazioni regionali. Molte contrattazioni regionali avevano come riferimento il CCNL-FP 2007 – 2010 o, in alcuni casi, anche contratti precedenti.

### Il testo del CCNL-FP 2024-2027 recita:

*... la vigenza del contratto regionale ha la medesima decorrenza del presente CCNL ... Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto le associazioni datoriali e sindacali firmatarie dei contratti collettivi regionali che ancora svolgono i loro effetti perché vigenti o in ultrattività **devono aggiornare i contratti collettivi regionali alle disposizioni contenute nel presente contratto ed alla normativa vigente ...***

### 2.1. Le contrattazioni regionali firmate

Si fa presente che le contrattazioni regionali riportate sono quasi al completo in quanto le Regioni mancanti all'appello hanno un sistema formativo più dimensionato e, quindi, la contrattazione regionale viene sostituita, di norma, dalla contrattazione di Ente.

Nr.	Regione	Data	Contratto
01	Emilia-Romagna	06 06 2025	. Contratto Collettivo decentrato regionale (CCDR) FP in applicazione di quanto previsto all'art. 1 del CCNL 2024-2027 . Accordo tra le parti sociali e COEF su applicazione "art. 25, comma E.3 del CCNL Nazionale
02	Lazio	14 02 2025	Contratto regionale della Formazione Professionale del Lazio in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettere A e B del CCNL-FP 2024 – 2027
03	Friuli-Venezia Giulia	16 10 2024	Contratto Collettivo Regionale di Lavoro della Formazione Professionale
04	Lombardia	20 12 2024	Contratto regionale della Formazione Professionale della Lombardia
05	Piemonte	17 10 2024	Contratto regionale di lavoro della Formazione Professionale 2024–2027
06	Puglia	16 12 2024	Contratto collettivo regionale di lavoro della Formazione Professionale
07	Sicilia	07 01 2025	Contratto collettivo regionale di lavoro per la regione Sicilia per la formazione professionale
08	Veneto	23 09 2024	Accordo Forma Veneto e OO.SS di categoria

### 2.2. I temi affrontati nelle contrattazioni regionali

In attesa di studi specifici sulle contrattazioni regionali, per comodità del lettore, si riporta l'indice degli argomenti trattati da ogni contrattazione regionale per facilitarne l'analisi.

Nr.	Contrattazione regionale	Indice degli argomenti trattati
01	Emilia-Romagna	1. Campo di applicazione (p. 2) 2. Diritti sindacali (p. 2) 3. Diritto di informazione e concertazione (p. 3) 4. Ente bilaterale regionale (p. 3) 5. Commissione paritetica bilaterale regionale (p. 4) 6. Flessibilità orario di lavoro – banca ore (p. 4) 7. Orario di lavoro (p. 5)

		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Distribuzione orario di lavoro giornaliero – Turni (p. 6)</li> <li>9. Incarichi su più sedi (p. 6)</li> <li>10. Fondo incentivi e premialità (p. 7)</li> <li>11. Progressione economica orizzontale individuale (p. 7)</li> <li>12. Buono pasto (p. 7)</li> <li>13. Terzo elemento retributivo (p. 8)</li> <li>14. Una tantum (p. 8)</li> <li>15. Trattamento di missione (p. 9)</li> <li>16. Assicurazioni (p. 9)</li> <li>17. Sanità integrativa (p. 9)</li> <li>18. Permessi brevi (p. 9)</li> <li>19. Aggiornamento (p. 10)</li> <li>20. Diritto allo studio (p. 10)</li> <li>21. Telelavoro subordinato (p. 11)</li> <li>22. Lavoro agile o smart working (p. 11)</li> <li>23. Genitorialità, Accordi di genere e lavoro di cura (p. 12)</li> <li>24. Part-time (p. 13)</li> <li>25. Tempi determinati (p. 14)</li> <li>26. Stabilizzazioni (p. 14)</li> <li>27. Case manager (p. 15)</li> <li>28. Chiusure per cause di forza maggiore (p. 15)</li> <li>29. Festività traslata (p. 16)</li> <li>30. Tutela dell'occupazione e della mobilità (p. 16)</li> <li>31. Decorrenza e durata (p. 31)</li> <li>32. Accordo tra le parti sociale e COEF su: applicazione art. 25, c. E.3 del CCNL-nazionale</li> </ol>
02	<b>Lazio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Art. 1: Relazioni sindacali e diritti sindacali (p. 1)</li> <li>2. Art. 2: Informazione / Concertazione (p. 1)</li> <li>3. Art. 3: Costituzione di specifici Fondi – Ente bilaterale (p. 2)</li> <li>4. Art. 4: Commissione paritetica bilaterale regionale (p. 2)</li> <li>5. Art. 5: Commissione di Conciliazione (p. 2)</li> <li>6. Art. 6: Igiene e Sicurezza sul lavoro (p. 2)</li> <li>7. Art. 7: Telelavoro (p. 2)</li> <li>8. Art. 8: Aggiornamento (p. 3)</li> <li>9. Art. 9: Retribuzione incentivante (p. 4)</li> <li>10. Art. 10: Indennità di cui all'art. 25, lettera F (p. 5)</li> <li>11. Art. 11: Funzioni superiori (p. 5)</li> <li>12. Art. 12: Orario di lavoro (p. 5)</li> <li>13. Art. 13: Diritto allo studio (p. 6)</li> <li>14. Art. 14: Congedi formativi (p. 69)</li> <li>15. Art. 15: Formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero o in attività formative rivolte a persone con disabilità (p.- 7)</li> <li>16. Supplenze (p. 7)</li> <li>17. Norme finali (p. 7)</li> </ol>
03	<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Art. 1 – relazioni sindacali e diritti sindacali (p. 1)</li> <li>2. Art. 2 – diritto di informazione (p. 1)</li> <li>3. Art. 3 – Ente bilaterale, commissione paritetica bilaterale regionale (p. 2)</li> <li>4. Art. 4 – Commissione di conciliazione regionale (p. 2)</li> <li>5. Art. 5 – Aggiornamento (p. 2)</li> <li>6. Art. 6 – Diritto allo studio e congedi formativi (p. 3)</li> <li>7. Art. 7 – Indennità di funzione (p. 3)</li> <li>8. Art. 8 – Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I) (p. 4)</li> <li>9. Art. 9 – Premio di risultato (p. 4)</li> </ol>

		<p>10. Art. 10 – Orario di lavoro (p. 5)</p> <p>11. Art. 11 – Flessibilità dell’orario di lavoro (p. 5)</p> <p>12. Art. 12 – Banca delle ore (p. 6)</p> <p>13. Art. 13 – Orario di lavoro dei formatori (p. 6)</p> <p>14. Art. 14 – Trasferte/Missioni (p. 6)</p> <p>15. Art. 15 – Reperibilità del personale (p. 7)</p> <p>16. Art. 16 – Mensa (p. 7)</p> <p>17. Art. 17 – Personale con contratti a tempo determinato (p. 7)</p> <p>18. Art. 18 – Contratto collaborazione coordinata (p. 7)</p> <p>19. Art. 19 – Personale con contratto part time (p. 7)</p> <p>20. Art. 20 – apprendistato professionalizzante (p. 8)</p> <p>21. Art. 21 – Telelavoro (p. 8)</p> <p>22. Art. 22 – lavoro agile (p. 8)</p> <p>23. Art. 23 – Lavoro in “somministrazione” (p. 8)</p> <p>24. Art. 24 – Sicurezza (p. 8)</p> <p>25. Art. 25 – Assunzione categorie protette (p. 8)</p> <p>26. Art. 26 – pari opportunità (p. 9)</p> <p>27. Art. 27 – Mobilità all’interno del comparto regionale della formazione professionale (p. 9)</p> <p>28. Art. 28 – Fondi di previdenza negoziali (p. 9)</p> <p>29. Art. 29 – Decorrenza e durata dell’Accordo (p. 9)</p>
04	<b>Lombardia</b>	<p>1. Art. 1 – Premessa (p. 1)</p> <p>2. Art. 2 – Relazioni sindacali (p. 3)</p> <p>3. Art. 3 – Ente Bilaterale Regionale: ELGA (p. 3)</p> <p>4. Art. 4 – Commissione paritetica regionale (p. 4)</p> <p>5. Art. 5 – Aggiornamento professionale e diritto allo studio (p. 5)</p> <p>6. Art. 6 – Orario di lavoro (p. 6)</p> <p>7. Art. 7 – Inquadramenti (P. 9)</p> <p>8. Art. 8 – Ticket mensa (P. 9)</p> <p>9. Art. 9 – Garanzie assicurative (P. 10)</p> <p>10. Art. 10 – Trattamento di missione (P. 10)</p> <p>11. Art. 11 – Mobilità (p.12)</p> <p>12. Art. 12 – Formatori impegnati in strutture rivolte esclusivamente ad utenza con disabilità, istituti di pena, comunità di recupero (p. 13)</p> <p>13. Art. 13 - sistema incentivante (p. 13)</p> <p>14. Art. 14 – Deroga dei contratti a termine (p. 14)</p> <p>15. Art. 15 – Diritto alla disconnessione (p. 14)</p> <p>16. Art. 16 – Collaborazioni coordinate e continuative (p. 14)</p> <p>17. Art. 17 – Decorrenza, durata e decadenza (p. 14)</p> <p>18. ALL 1- Accordo sindacale per la contribuzione dei lavoratori e dei datori di lavoro al fondo ELGA (p. 16)</p> <p>19. ALL 2 – Tabella orario di lavoro formatori (p. 18)</p> <p>20. ALL 3 – Linee condivise per l’applicazione del lavoro da remoto (p. 21)</p>
05	<b>Puglia</b>	<p>1. Premessa (p.1)</p> <p>2. Art. 1 – relazioni sindacali e diritti sindacali (p. 1)</p> <p>3. Art. 2 – Informazione e concertazione (p. 2)</p> <p>4. Art. 3 – Ente bilaterale regionale (p. 2)</p> <p>5. Art. 4 – Una tantum (Titolo IV art 25.E 3 del CCNL-FP 2024 – 2027 (p. 2)</p> <p>6. Art. 5 – Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.) (p. 3)</p> <p>7. Art. 6 – Premio di risultato (p. 3)</p> <p>8. Art. 7 – Aggiornamento (p. 4)</p> <p>9. Art. 8 - Orario di lavoro (p. 4)</p> <p>10. Art. 9 – Trasferte / missioni (p. 5)</p>

		<p>11. Art. 10 – Assistenza sanitaria integrativa (p. 5)</p> <p>12. Art. 11 – Servizio mensa (p. 5)</p> <p>13. Art. 12 – Fondi di previdenza regionali (p. 5)</p> <p>14. Art. 13 – Decorrenza e durata del Contratto (p. 6)</p>
06	<b>Piemonte</b>	<p>1. Art. 1 - Premessa (p. 4)</p> <p>2. Art. 2 – Relazioni sindacali (4)</p> <p>3. Art. 3 – Informazione e concertazione (p. 4)</p> <p>4. Art. 4 – Commissione paritetica bilaterale del Piemonte (p. 5)</p> <p>5. Art. 5 – Esoneri sindacali (p. 5)</p> <p>6. Art. 6 – trattamento economico-progressionione economica orizzontale individuale (p. 5)</p> <p>7. Art. 6bis – Trattamento economico – perequazione progressione economica orizzontale individuale (p. 6)</p> <p>8. Art. 7 – Trattamento economico – sistema incentivante o premio di risultato (p. 6)</p> <p>9. Art. 8 – Trattamento economico – una tantum – criteri di assegnazione (p. 6)</p> <p>10. Art. 8 bis – Trattamento economico – una tantum – premio incentivante contrattuale (p. 6)</p> <p>11. Art. 9 – Orario di lavoro (p. 7)</p> <p>12. Art. 9 bis – Orario di lavoro – Precisazioni (p. 8)</p> <p>13. Art. 9 ter – Orario serale (p. 9)</p> <p>14. Art. 9 quater – flessibilità (p. 9)</p> <p>15. Art. 9 quinquies – ferie (p. 10)</p> <p>16. Art. 10 – Mensa (p. 10)</p> <p>17. Art. 11 - Missione per attività fuori sede (p. 10)</p> <p>18. Art. 12 – Welfare (p. 12)</p> <p>19. Art. 13 – Diritto alla disconnessione (p. 12)</p> <p>20. Art. 14 – Diritto allo studio (p. 12)</p> <p>21. Art. 15 – Contrattazione di Ente (p. 12)</p> <p>22. Art. 16 – Clausole finali (p. 13)</p> <p>23. ALL. 1 – Commissione paritetica Bilaterale del Piemonte (p. 13)</p> <p>24. ALL. 2 – Esoneri sindacali (p. 16)</p> <p>25. ALL. 3 – Tabelle (p. 17)</p>
07	<b>Sicilia</b>	<p>1. Art. 1 – Contratto regionale per la Regione Sicilia e relative procedure (p. 10)</p> <p>2. Art. 2 – Campo di applicazione (p. 10)</p> <p>3. Art. 3 – Durata e decorrenza (p. 11)</p> <p>4. Art. 4 – Relazioni sindacali e diritti sindacali (p. 11)</p> <p>5. Art. 5 – Informazione / concertazione (p. 11)</p> <p>6. Art. 6 – Commissione paritetica bilaterale regione Sicilia (p. 11)</p> <p>7. Art. 7 – Commissione di conciliazione (p. 11)</p> <p>8. Art. 8 - Igiene e sicurezza sul lavoro (p. 12)</p> <p>9. Art. 9 – Telelavoro (p. 12)</p> <p>10. Art. 10 – Superminimo (p. 12)</p> <p>11. Art. 11 – Diritto allo studio (p. 12)</p> <p>12. Art. 12 – Congedi formativi non retribuiti (p. 13)</p> <p>13. Art. 13 – permessi per dismenorrea ed endometriosi (p. 13)</p> <p>14. Art. 14 – Congedo straordinario donne vittime di violenza di genere (p. 13)</p> <p>15. Art. 15 – Missioni (p. 13)</p> <p>16. Art. 16 – Ente Bilaterale Regionale (EBirFoP) (p. 13)</p> <p>17. Art. 17 – Diritto alla disconnessione (p. 13)</p> <p>18. Art. 18 – Orario di lavoro (p.14)</p> <p>19. Art. 19 – Trattamento economico progressione economica orizzontale individuale (p. 14)</p>

		<p>20. Art. 20 – Trattamento economico sistema incentivante o premio a risultato (p. 14)</p> <p>21. Art. 21 – Criteri modalità e tempi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (p. 15)</p> <p>22. Art. 22 – Mensa (p. 15)</p> <p>23. Art. 23 – Contrasto a ogni forma di discriminazione sui luoghi di lavoro (p. 15)</p> <p>24. Art. 24 – Banca delle Ore (p. 15)</p> <p>25. Art. 25 – Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico. Articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (p. 15)</p> <p>26. Art. 26 – Derghe per ragioni oggettive e temporanee o di reinserimento nel mercato del lavoro (p. 16)</p> <p>27. Art. 27 – Indennità di funzione (p. 16)</p> <p>28. Art. 29 – Lavoro in somministrazione (p. 17)</p> <p>29. Art. 30 – Distacco e comando (p. 17)</p> <p>30. Art. 31 – Clausola sociale (p. 17)</p> <p>31. ALL. A – Contratto di somministrazione (p. 19)</p>
08	<b>Veneto</b>	<p>1. Orario di lavoro (p. 1)</p> <p>2. Flessibilità (p. 3)</p> <p>3. Welfare (p. 4)</p> <p>4. Istituti di pena (p. 4)</p> <p>5. Mensa (p. 4)</p> <p>6. Contrattazione di II livello (p. 5)</p> <p>7. Validità (p. 5)</p> <p>8. ALLEGATO: Accordo integrativo 27.06.2005 – Compenso individuale accessorio</p> <p>9. ALLEGATO: Accordo regionale 05.05.2024 – SANI IN VENETO</p>

### 2.3. FOCUS nr. 1: il rinnovo dei contratti regionali

Era uno degli obiettivi che le parti datoriali avevano sostenuto durante la trattativa nazionale.

In linea generale si può affermare che l'obiettivo è stato raggiunto.

Si riporta, **in questo primo focus<sup>3</sup>**, quanto stabilito nei contratti regionali riportati.

#### Testo nazionale:

“Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, le associazioni datoriali e sindacali firmatarie dei contratti collettivi regionali che ancora svolgono i loro effetti perché vigenti o in ultrattività devono aggiornare i contratti collettivi regionali alle disposizioni contenute nel presente contratto ed alla normativa vigente”.

#### Testi regionali:

##### EMILIA-ROMAGNA

Punto 31 – Decorrenza e durata (p. 16): il testo aggancia il contratto regionale al vigente contratto nazionale. Nella pagina 1 c'è un passaggio che sfuma il superamento dei contratti regionali precedenti: “Il presente Contratto Collettivo Regionale (CCDR) assume e conferma la validità e l'importanza dei precedenti accordi regionali, di seguito elencati ed allegati al presente CCDR, che ne saranno parte integrante... I suddetti accordi sono da considerarsi la base e le premesse del presente CCDR per la Formazione Professionale in Emilia Romagna, che li supera singolarmente e li acquisisce”.

##### LAZIO

Art. 17 – Norme finali (p. 7): il testo aggancia il contratto regionale al vigente contratto nazionale.

<sup>3</sup> Altri approfondimenti (aspetti organizzativi, aspetti economici, ...) saranno realizzati in notiziari successivi.

#### **FRIULI-VENEZIA GIULIA**

Art. 29 – Decorrenza e durata dell'accordo (p. 9): il testo, oltre che agganciare il presente contratto regionale al Contratto Nazionale vigente, aggiunge che "il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente contrattazione regionale che, per l'effetto, deve intendersi superata".

#### **LOMBARDIA**

Art. 17 – Decorrenza, durata e decadenza (p. 15): il testo aggancia il contratto regionale al vigente contratto nazionale.

#### **PUGLIA**

Art. 13 – Decorrenza e durata del contratto p. 6: il testo, oltre che agganciare il presente contratto regionale al Contratto Nazionale vigente, aggiunge che "il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo".

#### **PIEMONTE**

Art. 16 – Clausole finali (p. 13): il testo aggancia il contratto regionale al vigente contratto nazionale.

#### **SICILIA**

Art. 3: Durata e decorrenza (p. 11): il testo aggancia la contrattazione regionale al vigente contratto nazionale.

#### **VENETO**

Validità (p. 5): il testo aggancia l'accordo regionale al vigente contratto nazionale.

#### **2.4. Gli Enti Bilaterali regionali** (Fonte: [www.ebinfop.it](http://www.ebinfop.it))

Si rinvia al sito [www.ebinfop.it](http://www.ebinfop.it) per tutte le informazioni sull'Ente Bilaterale Nazionale / Regionale.

Nella presente nota si riportano gli Enti bilaterali regionali aggiornati ad oggi e che svolgono, a vario titolo, azioni specifiche nei territori sulla base degli statuti adottati:

1. Ente Bilaterale Regionale Piemonte
2. Ente Bilaterale regionale Lombardia
3. Ente Bilaterale regionale Veneto
4. Ente Bilaterale Regionale Friuli-Venezia Giulia
5. Ente Bilaterale Regionale Liguria
6. Ente Bilaterale Regionale Emilia-Romagna
7. Ente Bilaterale Regionale Lazio
8. Ente Bilaterale Regionale Molise
9. Ente Bilaterale Regionale Puglia
10. Ente Bilaterale Regionale Sicilia

### **3. LE RIPRESE DELLA TRATTATIVA: SECONDO BIENNIO ECONOMICO**

È quanto concordato nell'articolo 20 – Durata e decorrenza del Contratto, al comma 2:

1. Il presente contratto ha decorrenza quadriennale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 con articolazione economica biennale.
2. Le parti concordano di dare avvio, **a partire dal mese di settembre 2025**, alla **trattativa per il rinnovo del secondo biennio economico e di un aggiornamento - revisione complessiva dell'articolato** che recepisca i cambiamenti e le innovazioni in atto nella formazione professionale, nel mondo del lavoro e della vita sociale dei giovani, degli adulti e delle fasce fragili.
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 6 mesi prima della scadenza del contratto.